



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°387 CSAT 28 del 24 APRILE 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Felice Blando, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 24 aprile 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 110/A

A.S.D. BIANCAVILLA CALCIO 1990 (CT) Avverso rigetto reclamo e conseguente omologazione risultato gara.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara Paternò/Biancavilla del 03/03/2018.

C.U. n.340 del 23/03/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Biancavilla Calcio impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In particolare sostiene la reclamante che la partecipazione alla gara del calciatore Polat Soner Nezhdet sarebbe irregolare atteso che trattasi di un calciatore proveniente da federazione estera (Bulgaria), tesserato per la Società professionistica Leviski, partecipando alle relative gare di campionato oltre che di torneo U.E.F.A. come da distinte gara che allega, per cui lo stesso, secondo l'assunto difensivo, doveva essere tesserato entro e non oltre il 31/12/2017 mentre risulta essere stato tesserato solo in data 10/01/2018.

Resiste la Soc. Paternò sostenendo che la partecipazione del predetto calciatore alla gara del 03/03/2018 era regolare in quanto il tesseramento dello stesso sarebbe avvenuto in data 30/12/2017, come attestato peraltro dalla ricevuta della raccomandata con cui è stata inviata all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. tutta la documentazione necessaria.

All'udienza del 10/04/2018 questa Corte, rilevato che la questione sottoposta dalla reclamante riguarda la regolarità del tesseramento per l'A.S.D. Paternò del calciatore sig. Polat Soner Nezhdet, rimetteva, per competenza, gli atti al Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto della decisione del T.F.N. - Sezione Tesseramenti - che con propria decisione pubblicata sul C.U. 18/TFN del 23/04/2018 ha dichiarato la piena validità del tesseramento del calciatore Polat Soner Nezhdet a decorrere dal 29/01/2018, ha rifissato per l'udienza odierna la comparizione delle parti, alla quale il Presidente dell'A.S.D. Biancavilla Calcio 1990 ha comunicato di rinunciare.

Nel merito, preso atto che il TFN - Sezione Tesseramenti - con propria decisione pubblicata sul C.U. 18/T.F.N. del 23/04/2018 ha dichiarato la piena validità del tesseramento del calciatore Polat Soner Nezhdet a decorrere dal 29/01/2018 e che pertanto il predetto calciatore aveva pieno titolo a partecipare alla gara Paternò/Biancavilla Calcio del 03/03/2018, determina il rigetto del gravame, che deve quindi essere respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (130,00) non versata.

Procedimento 116/A

A.S.D. FIUMEDINISI (ME) Avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Roberto Trimarchi.

Campionato 2^a Cat. Girone "D" Gara Fiumedinisi/Città di Roccalumera del 31/03/2018.

C.U. n.356 del 04/04/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Fiumedinisi impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale riportata in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore Roberto Trimarchi non ha usato violenza in danno del direttore di gara essendosi limitato a chiedere spiegazioni circa il provvedimento disciplinare subito, senza tenere alcun contegno offensivo.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal rappresentante legale della reclamante avendo fatta specifica e tempestiva richiesta di audizione, il quale ha depositato ulteriore memoria.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 37' del 2° t. il calciatore sig. Roberto Trimarchi, già ammonito, veniva nuovamente ammonito per comportamento antisportivo con consequenziale sua espulsione.

Alla notifica di tale ultimo provvedimento si avvicinava al direttore di gara e, mettendogli le mani addosso, lo spingeva e nel contempo gli urlava delle frasi dall'evidente tenore offensivo che continuava a ripetere mentre si allontanava dal terreno di gioco.

In ragione di quanto sopra, benchè la tesi difensiva della reclamante non trovi riscontro negli atti ufficiali di gara, pur tuttavia questa Corte ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento e che la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, possa essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo atteso che quanto posto in essere dal calciatore sig. Roberto Trimarchi è avvenuto in unico ed isolato contesto senza che questo abbia determinato conseguenze nei confronti del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Roberto Trimarchi e per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Procedimento 122/A

A.S.D. NEW POZZALLO (RG) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3, punto 1 di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 150,00 quale prima rinuncia.

Campionato 1^a Cat. Girone "G" Gara Noto/New Pozzallo del 24/03/2018.

C.U. n. 368 dell'11/04/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. New Pozzallo impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, di non avere potuto raggiungere la sede di gara in tempo utile per la disputa della partita atteso che i mezzi su cui viaggiavano gli atleti sono rimasti bloccati in autostrada a causa di un sinistro stradale, ragion per cui chiede che l'adita Corte voglia, in riforma dell'impugnato provvedimento, disporre la ripetizione della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che non vi è prova che il gravame sia stato notificato alla controparte non risultando allegata l'attestazione dell'avvenuto invio dei motivi di reclamo alla Società Noto, ai sensi del comma 5 dell'art.46 C.G.S., ragion per cui lo stesso va dichiarato inammissibile.

Non di meno questa Corte rileva che in ogni caso, ove non si fosse determinata la rilevata inammissibilità, il gravame, comunque, sarebbe risultato in parte inammissibile ed in parte infondato.

Infatti l'impugnazione della sanzione dell'ammenda di € 150,00, quale prima rinuncia, è inammissibile ai sensi del comma 3 dell'art. 45 del C.G.S.

Per quanto attiene poi al merito della questione sottoposta a questa Corte, appare del tutto inconferente il richiamo all'art. 17 del C.G.S. operato dalla reclamante poiché le norme di riferimento sono gli artt. 53, 54 e 55 delle N.O.I.F.

In particolare, ai sensi del 1° comma dell'art. 55 delle N.O.I.F., le squadre che non si presentano in campo entro il tempo di attesa sono considerate rinunciatarie con la conseguenza che alle stesse si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 2° comma delle N.O.I.F. le quali prevedono: a) l'assegnazione della perdita della gara per 0-3 o 0-6 se trattasi di gara di calcio a 5; b) la penalizzazione di punti "1" in classifica, oltre all'ammenda di € 150,00, quale prima rinuncia, prevista dal C.U. n.1 della L.N.D.

Inoltre, in caso di ritardo l'arbitro, ai sensi del 2° comma dell'art.54 delle N.O.I.F., deve dare inizio alla gara purché le squadre si presentino in divisa di gioco entro un termine pari ad un tempo della gara, cosa che nella fattispecie non è avvenuta poiché l'arbitro nel suo referto certifica che allo scadere dei 45' di attesa (decorrenti dalle ore 15,00) risultava assente la *"totalità della squadra New Pozzallo presso l'impianto sportivo Palatucci di Noto"*.

Infine, ove la società, come nel caso di specie, volesse avvalersi della causa di forza maggiore o del caso fortuito, non solo ha l'onere di presentare reclamo, secondo le norme procedurali del C.G.S. che regolano l'impugnazione del risultato gara, ma ha l'onere di provare, attraverso una documentazione qualificata, non solo l'evento che avrebbe determinato il mancato arrivo della squadra al campo di gara, ma anche di avere utilizzato la normale diligenza del buon padre di famiglia nella pianificazione della trasferta prevedendo un adeguato orario di partenza che tenga conto anche degli eventuali imprevisti che potrebbero presentarsi durante il viaggio sì da potere arrivare in tempo utile per l'orario di inizio della partita, cosa che nel caso in oggetto non si è avverata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la relativa tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 24 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI